SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Art. 5

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti"
- b) aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi."
- c) alla rubrica, sostituire le parole: "utili reinvestiti" con la seguente: "investimenti".

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, dopo il numero 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis) richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o dei Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, dei Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

8-ter. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, dopo il numero 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis) richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o dei Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

5. 111 I Relatori